



**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio Patrimonio e Demanio Marittimo**

Dirigente: ing. Stefano Penzo – ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org  
Responsabile del Procedimento: geom. Ennio Zambon - ☎ 041 5534053- ✉: ennio.zambon@chioggia.org  
Istruttore tecnico: Geom. Elvis Terrentin ☎ 041 5534042- ✉: elvis.terrentin@chioggia.org  
Istruttore amministrativo: P.I. Paolo Zennaro ☎ 041 5534031- ✉: paolo.zennaro@chioggia.org

N. Reg.

Oggetto: – Rilascio autorizzazione gestione parcheggio a carattere stagionale 2018 ai sensi art 20 e art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

Vista

l'istanza inoltrata in data 07/05/2018 con prot.n. 22250 la Soc Tafat s.r.l. con sede in via Sambuco n.1 P.I.:03667900280, legalmente rappresentata dalla sig.ra Albertoni Monica nata a Mantova via G. Leopardi n.5, titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 152770/2014, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato "Sand" ad uso turistico ricreative, in località Sottomarina - Comune di Chioggia (VE) e precisamente ad est di Viale Lungomare Adriatico., con la quale chiede la gestione del parcheggio stagionale sito ad ovest del Lungomare Adriatico identificato al fg.40 mapp. 1707-1720-1736-1733 antistante lo stabilimento "Sand" attualmente assegnata con concessione 14/01 prorogata fino al 31/12/2020 alla sig.ra Boscolo Maria "Moretto" nata a Chioggia il 26 settembre 1926 cf, BSC MRA 26P66 C638N e residente in via S. Marco n. 1761/c

Visto

- che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003., al versamento del canone quale indennità di occupazione parcheggio di euro 6.756,51 per l'anno 2018;
- il PP.Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
- il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012, modificata con delibera di CC 28 del 25/03/2015
- la vigente normativa antimafia;
- ; Che il responsabile del Procedimento previsto ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Geom. Ennio Zambon.

**A U T O R I Z Z A**



per quanto di competenza, la Soc Tafat s.r.l. con sede in via Sambuco n.1 P.I.:03667900280, legalmente rappresentata dalla sig.ra Albertoni Monica nata a Mantova via G. Leopardi n.5, titolare di concessione demaniale marittima turistica n. 152770/2014, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare denominato "Sand" ad uso turistico ricreative, in località Sottomarina - Comune di Chioggia (VE) e precisamente ad est di Viale Lungomare Adriatico., la gestione del parcheggio stagionale sito ad ovest del Lungomare Adriatico identificato al fg.40 mapp. 1707-1720-1736-1733 antistante lo stabilimento "Sand"

Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità o danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;
- Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**PRESCRIZIONI (art. 21.1 del R.D.)**

Realizzazione delle aree a parcheggio stagionale e a titolo precario:

1. senza opere, con l'obbligo di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi al termine della validità dell'autorizzazione;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con



# Città di Chioggia *città d'arte*

l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione. *Nel caso in cui i summenzionati manufatti dovessero permanere in sito per un periodo superiore a 120 giorni gli stessi potranno essere installati solo dopo l'ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura ambientale, idrogeologica e/o architettonica.*

3. Nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D .M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3).
4. I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Il Funzionato Delegato  
geom Ennio Zambon

